

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 827

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRUTTI, CHIARANTE, CHIARAMONTE,
PECCHIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, FABJ RAMOUS, MASIELLO
e SCIVOLETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1992

Modifica del codice penale per l'abolizione
della pena dell'ergastolo

ONOREVOLI SENATORI. - L'abolizione della pena dell'ergastolo trova la sua giustificazione da una parte in esigenze di carattere umanitario e dall'altra nella ridefinizione, che si sta verificando nei fatti, del ruolo stesso della pena e per ultimo nelle norme costituzionali.

Da studi recenti è stato dimostrato come in realtà la funzione di prevenzione generale sia data più dalla reazione immediata e pronta dell'ordinamento giuridico che dalla durezza della pena stessa; in altri termini l'efficacia e la rapidità della repressione della condotta criminosa rappresenta il più forte deterrente.

È di immediata evidenza come le recenti modifiche, sia di carattere processuale che sostanziale, apportate al sistema penale, altro non siano che mezzi per rendere più incisivo l'intervento dell'Autorità giudiziaria nell'accertamento degli illeciti penali. È questa dunque la più verosimile risposta alle nuove esigenze della lotta al crimine.

Non va d'altro canto trascurato che finalità ultima del sistema sanzionatorio deve essere quella della rieducazione del condannato. Il concetto stesso di rieducazione implica un ritorno stabile alla condizione di libera cittadinanza; questo vuole dire che la permanenza negli istituti carcerari ha, in modo adesivo ai principi umanitari e cioè basandosi sulla volontà del destinatario, espletato la sua funzione. È proprio, a parere dei proponenti, la prospettiva del ritorno del recluso nel consesso sociale a costituire lo stimolo maggiore a fare cessare la dannosità individuale.

Bisogna però precisare che l'abolizione dell'ergastolo implica uno sforzo maggiore da parte delle istituzioni (a partire da quella carceraria) volto a rendere il periodo di permanenza negli istituti carcerari un periodo fruttuoso, e non invece un abbandono

o una rimozione di un problema sociale.

Va inoltre ricordato che a seguito di interventi del legislatore e di sentenze della Corte costituzionale è ormai ammessa la liberazione condizionale degli ergastolani dopo aver scontato almeno ventisei anni di pena ed a seguito della verifica giurisdizionale del ravvedimento del reo; pure ormai sono fruibili dai condannati a tale pena il regime della semi libertà ed il più complessivo sconto della pena. Come risulta di facile comprensione, si tratta ormai solo di adeguare il diritto al fatto.

È utile ricordare che l'Assemblea costituente decise di rinviare al legislatore ordinario la revisione del sistema penale. Nella V e VI legislatura il Senato della Repubblica, in sede di revisione della parte generale del codice penale, aveva sancito l'abolizione dell'ergastolo, ma poi sopraggiunse la fine della legislatura prima del voto della Camera dei deputati. Nell'VIII legislatura il Gruppo comunista, quello socialista e quello liberale, presentarono autonomamente analoghe proposte.

Coerente con questa proposta è quella, compresa nello stesso disegno di legge, che prevede l'abolizione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (che viene sostituita, nei casi più gravi, con quella per dieci anni) e dell'interdizione legale perpetua.

Il presente disegno di legge consta di ventuno articoli. L'abolizione dell'ergastolo è specificamente prevista dall'articolo 3, che ad esso sostituisce la reclusione nella misura di anni trenta (la pena massima temporanea prevista nell'attuale sistema), mentre gli articoli 5, 6 e 7 aboliscono le pene accessorie e l'interdizione legale perpetua.

I primi due articoli riformulano il sistema delle sanzioni alla luce della soppressione dell'ergastolo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive*). - Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione e la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.

La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie».

Art. 2.

1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). - Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda».

Art. 3.

1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Sostituzione della pena dell'ergastolo*). - Quando per un reato la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, in luogo di questa si applica la reclusione nella misura di anni trenta».

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 23 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 22, ».

Art. 5.

1. L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Interdizione dai pubblici uffici*).
- L'interdizione dai pubblici uffici è temporanea e, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

a) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

b) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

c) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

d) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

e) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nelle lettere precedenti;

f) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nelle lettere precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquisire o di esercitare o di godere, durante l'interdizione stessa, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Essa non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a dieci».

Art. 6.

1. L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - *(Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici).* - La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la durata di anni dieci; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione stessa per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione dai pubblici uffici fino a quando essa venga revocata».

Art. 7.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 32 del codice penale sono abrogati.

Art. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dall'articolo 22 la sentenza di condanna è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza».

Art. 9.

1. All'articolo 64 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 22 non operano le disposizioni precedenti e si applica la pena di anni trenta di reclusione».

Art. 10.

1. L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 65. - *(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)*. - Quando ricorre una circostanza attenuante e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo».

Art. 11.

1. All'articolo 66 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 22 non operano le disposizioni di cui al primo comma e si applica la pena di anni trenta di reclusione».

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 22».

Art. 13.

1. Al primo comma dell'articolo 78 del codice penale, l'alea è sostituito dal seguente:

«Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare è sino ad anni trenta di reclusione se per uno o più dei delitti concorrenti deve essere applicata la disposizione di cui all'articolo 22. Negli altri casi la pena da applicare non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere: ».

Art. 14.

1. Il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale è abrogato.

Art. 15.

1. Al secondo comma dell'articolo 177 del codice penale sono soppresse le parole: «ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo».

Art. 16.

1. Al secondo comma dell'articolo 219 del codice penale sono soppresse le parole: «la pena dell'ergastolo, ovvero».

Art. 17.

1. Al secondo comma dell'articolo 222 del codice penale le parole: «la legge stabilisce l'ergastolo», sono sostituite dalle seguenti: «deve essere applicata la disposizione di cui all'articolo 22, ».

Art. 18.

1. Nel secondo comma dell'articolo 224 del codice penale sono soppresse le parole: «l'ergastolo, ».

Art. 19.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del codice penale:

- a) l'articolo 72;
- b) il secondo comma dell'articolo 73;
- c) l'articolo 184;
- d) l'ultimo comma dell'articolo 210.

Art. 20.

1. L'ergastolo comminato prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione per anni trenta.

Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.